

Decreto Sostegni-bis: le novità in sintesi

Il **Consiglio dei Ministri** ha approvato l'atteso "**Decreto Sostegni-bis**" (DI 73/2021) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 123 del 25 Maggio 2021.

Si richiamano qui di seguito, in sintesi, le **principali novità** introdotte.

Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un nuovo **contributo a fondo perduto** ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono **attività d'impresa, arte o professione** o **producono reddito agrario con partita Iva attiva alla data del 26.05.2021**.

A coloro i quali abbiano già fruito del contributo del decreto Sostegni è riconosciuto automaticamente un ulteriore contributo senza necessità di presentare ulteriori domande, nella stessa misura e con le stesse modalità scelte con la prima istanza (quindi accredito sul conto corrente o riconoscimento del credito di imposta).

In alternativa i soggetti

- con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni nel 2019, e
- con calo del fatturato di almeno il 30% tra il 1/4/2020 – 31/03/2021 ed il corrispondente periodo dell'anno precedente ed il corrispondente periodo dell'anno precedente (1/4/2019 – 31/03/2020)

potranno presentare un'ulteriore istanza per una diversa quantificazione del contributo, laddove risulti maggiore di quello già ricevuto con il primo decreto sostegni; in tal caso il contributo verrà calcolato con i medesimi scaglioni già previsti dal Decreto Sostegni.

In tale seconda ipotesi l'Agenzia corrisponderà l'eventuale eccedenza rispetto al contributo già erogato in via automatica.

Coloro i quali, invece, non abbiano ancora fruito del contributo del decreto Sostegni, nel caso in cui abbiano registrato un calo di fatturato di almeno il 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, determineranno l'ammontare del contributo, applicando al calo di fatturato le seguenti percentuali:

- 90% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro
- 70% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro
- 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro
- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
- 30% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Si fa presente che in tale caso non viene riconosciuto un importo minimo, che invece il primo decreto Sostegni aveva fissato in euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per gli altri soggetti.

Una terza forma di contributo a fondo perduto è prevista per i soggetti che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al 2020 rispetto a quello del 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che verrà definita con un apposito decreto attuativo del MEF.

Sempre un decreto del MEF dovrà stabilire la percentuale da applicare al calo di reddito per individuare l'ammontare del contributo.

Questo contributo, essendo a conguaglio, verrà comunque defalcato delle somme già percepite con gli altri contributi (quelli proporzionali al calo di fatturato);

L'istanza per questo contributo potrà essere trasmessa solo se la Dichiarazione Redditi/2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente dalla riscossione

Viene esteso al **30 giugno 2021** il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione; i pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il **31 luglio 2021**

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al **30 giugno 2021** delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle **procedure di riscossione, cautelari ed esecutive**, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi fino al **30 giugno** gli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal **1° luglio 2021**, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Credito imposta locazioni

Sono stati prorogati i termini di applicazione del bonus locazioni: in particolare per imprese, professionisti ed enti non commerciali il credito di imposta può spettare per i **mesi da gennaio a maggio 2021** e sino a luglio per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e gli stabilimenti termali; la nuova disposizione fissa in 15 milioni di euro il limite dei ricavi 2019 che blocca l'accesso al bonus.

Il bonus compete se l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore di almeno del 30% rispetto allo stesso dato del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

E' confermato che il credito di imposta, per coloro che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, spetta anche in assenza dei requisiti del calo minimo di fatturato e corrispettivi.

Conferma che, al contrario, non è al momento ancora arrivata per coloro che hanno sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020.

Il bonus spetta in base alle seguenti percentuali:

- pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi di contratti di affitto d'azienda con ricavi non superiori a 5 milioni di euro;
- pari al 20 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 10 per cento del canone nei casi di contratti di affitto d'azienda con ricavi superiori a 5 milioni ma inferiori a 15 milioni di euro;

Credito imposta sanificazione e adeguamento posti di lavoro

Nuovo credito di imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti/strumenti utilizzati e per l'acquisto di DPI ed altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi covid-19.

Tale credito spetta fino ad un massimo di euro 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Iva su procedure concorsuali

In caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali è possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura senza quindi dover attendere la conclusione della stessa; tale possibilità è comunque concessa solo nel caso in cui il committente sia stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Imposte comunali

E' stata prevista:

- l'esenzione del pagamento della prima rata dell'Imu per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto di cui sopra analizzato (calo fatturato 30% raffrontando il periodo 1/4/2019 – 31/03/2020 rispetto al periodo 1/4/2020 – 31/03/2021) limitatamente agli immobili a conduzione diretta del proprietario.
- Una riduzione della Tari dovuta per il 2021.
- La proroga al 31 dicembre 2021 dell'esonero del canone unico che accorpa Tosap e Cosap.

Genova, 01/06/2021